



ENPAPI

REGOLAMENTO GENERALE PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 14 novembre 2012 e successive modifiche.



REGOLAMENTO GENERALE
PER L'EROGAZIONE
DELLE PRESTAZIONI
DI ASSISTENZA

Art. 1 Finalità.

1. Il presente Regolamento disciplina l'erogazione delle prestazioni assistenziali di cui all'art. 3, comma 2 dello Statuto e dell'art. 22, comma 1, lettera f) del Regolamento di Previdenza.

Art. 2 Soggetti Beneficiari.

1. Sono soggetti beneficiari delle prestazioni assistenziali, gli appartenenti a una delle seguenti categorie:

a) iscritti attivi;

b) iscritti non contribuenti con anzianità contributiva, non necessariamente continuativa, superiore ai dieci anni;

c) pensionati ENPAPI;

d) superstiti dell'iscritto, ovvero del pensionato ENPAPI.

2. Nello stesso esercizio finanziario le prestazioni indicate all'art. 3, ove sussista concorrenza di presupposti a favore di più soggetti, possono essere erogate a favore di un solo componente il nucleo familiare.

3. Ai fini del presente Regolamento per nucleo familiare si intende quello indicato dalle disposizioni dell'art. 2, comma 6, del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modifiche e integrazioni.

4. Possono accedere alle prestazioni assistenziali anche gli iscritti non contribuenti con anzianità contributiva (non necessariamente continuativa) inferiore a dieci anni, nonché i soli iscritti agli Albi tenuti presso i Collegi Provinciali IPASVI, dietro versamento di un contributo facoltativo, da determinare con deliberazione del Consiglio di Indirizzo Generale, da trasmettere ai Ministeri vigilanti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

Art. 3 Tipologie di prestazioni assistenziali.

1. Nei limiti dello stanziamento annuale e delle eventuali variazioni dello stesso, possono essere erogate le seguenti prestazioni

assistenziali:

- a) intervento in caso di stato di bisogno;
- b) intervento straordinario in caso di calamità naturali;
- c) indennità di malattia;
- d) contributo per spese funebri;
- e) trattamento economico speciale;
- f) borse di studio;
- g) contributo a fondo perduto, in misura percentuale sul totale della spesa sostenuta, per avvio ed esercizio dell'attività libero professionale;
- h) contributo a fondo perduto, in misura percentuale sul totale della spesa sostenuta, per l'acquisto e la ristrutturazione della prima abitazione;
- i) sussidio per iscritti con familiari a carico portatori di handicap o malattie invalidanti;
- j) sussidio per l'impianto di protesi terapeutiche ortopediche, dentarie e oculistiche;
- k) concorso alle spese per assistenza domiciliare infermieristica;
- l) contributo a copertura delle spese sostenute per l'acquisto di libri di testo;
- m) sussidi per asili nido;
- n) contributo a copertura delle spese sostenute per vacanze studio, campi scuola, soggiorni sportivi o culturali.

2. Le prestazioni non sono cumulabili in presenza del verificarsi contestuale degli eventi che vi danno titolo, fatta eccezione per le borse di studio e per il contributo per le spese funebri.

Art. 4 Programmazione annuale.

1. In sede di approvazione del Bilancio consuntivo il Consiglio di Indirizzo Generale individua lo stanziamento annuale destinato alla copertura delle prestazioni assistenziali di cui al precedente art. 3, in misura non superiore al 10% dell'importo iscritto nel Fondo per le spese di gestione e per la solidarietà.

2. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base dello stanziamento contenuto nel Bilancio di previsione ovvero nelle successive variazioni, con apposita delibera da adottarsi entro il mese di

dicembre di ciascun anno, stabilisce:

- a) le prestazioni da attivare tra quelle previste al precedente art. 3;
- b) la ripartizione delle risorse disponibili tra le prestazioni attivate;
- c) i criteri per la concessione e la misura delle prestazioni;
- d) ogni altro aspetto necessario per l'erogazione delle prestazioni non espressamente previsto dal presente Regolamento.

Art. 5 Bando di concorso.

1. Il Consiglio di Amministrazione, con apposito bando da adottarsi entro il mese di dicembre di ogni anno delibera:

- a) La ripartizione dello stanziamento di cui all'art. 4, comma 1, con riferimento alle diverse tipologie di prestazioni assistenziali;
- b) i requisiti di accesso alle prestazioni di cui al precedente art. 3, tenendo conto dei livelli di priorità da assegnare agli iscritti con familiari a carico, portatori di handicap o malattie invalidanti;
- c) la documentazione da allegare alla domanda necessaria per dare luogo alla valutazione della stessa;
- d) i criteri per la definizione delle graduatorie da predisporre ai fini dell'erogazione delle prestazioni, includendo il parametro reddituale dell'ISEE;
- e) la disciplina del procedimento ed i termini di presentazione delle domande;
- f) ogni altro aspetto rilevante al fine dell'erogazione delle prestazioni.

Art. 6 Fondo per l'erogazione delle prestazioni assistenziali.

1. È costituito il Fondo per l'erogazione delle prestazioni assistenziali destinato alla copertura delle prestazioni assistenziali. Il Fondo è alimentato dallo stanziamento annuale individuato dal Consiglio di Indirizzo Generale in sede di approvazione del Bilancio consuntivo, in misura non superiore al 10% dell'importo iscritto nel Fondo delle spese per la gestione e la solidarietà,

di cui all'art. 40 del Regolamento di Previdenza, e dagli eventuali contributi facoltativi di cui all'art. 2, comma 4.

2. Dal Fondo sono prelevate le somme destinate all'erogazione delle prestazioni assistenziali di cui all'art. 3, ivi comprese quelle, con separata indicazione, relative agli interventi straordinari in caso di calamità naturali.

3. Le somme eventualmente non spese permangono all'interno del Fondo.

Art. 7 Ripartizione dei fondi.

1. Il Consiglio di Amministrazione può, con apposita deliberazione, previa verifica del numero delle prestazioni erogate e delle somme iscritte a Bilancio eventualmente non utilizzate, disporre la redistribuzione dei fondi stanziati per le singole prestazioni, avuto riguardo alle domande presentate ed alle spese complessivamente sostenute.

Art. 8 Norma transitoria.

1. I Regolamenti Assistenziali, di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), c), d), e), f), precedentemente approvati dai Ministeri vigilanti, conservano efficacia fino all'entrata in vigore di questo Regolamento.

Allegato A: procedure attuative del Regolamento per l'erogazione delle prestazioni assistenziali.

Art. 3, comma 1, lettera a):

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente può deliberare l'erogazione, nei limiti dei fondi disponibili, di sussidi, in casi meritevoli di soccorso o intervento per particolare grado di disagio economico, causato da:

a) sospensione o riduzione forzata dell'attività professionale, per almeno tre mesi, a causa di malattia, infortunio;

b) decesso dell'iscritto o del pensionato, da cui derivino gravi dif-

ficoltà finanziarie al coniuge ed ai figli minori, ovvero ai figli inabili al lavoro, se a carico del de cuius al momento della morte;

c) malattia o infortunio dell'iscritto o pensionato, ovvero di appartenenti al nucleo familiare del medesimo ed a suo carico, per far fronte alle quali siano affrontate spese non coperte dal SSN o da altri Enti;

d) inabilità temporanea al lavoro, prolungata per almeno tre mesi.

2. I termini di presentazione della domanda, i soggetti beneficiari nonché la documentazione richiesta per l'esame della stessa ed ogni altro aspetto rilevante al fine dell'erogazione della prestazione, sono determinati dal Consiglio di Amministrazione in sede di definizione del bando ai sensi dell'art. 5.

Art. 3, comma 1, lettera b):

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente può deliberare l'erogazione, nei limiti dei fondi disponibili, di sussidi, in casi di eventi straordinari originati da calamità naturali, in favore dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, residenti nelle aree colpite, nonché in favore dei professionisti iscritti che prestino attività di volontariato nell'ambito delle operazioni poste in essere dall'Associazione CIVES - Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria - in favore delle popolazioni colpite.

Art. 3, comma 1, lettera c):

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'erogazione, nei limiti dei fondi disponibili, di un'indennità di malattia, a seguito di malattia o infortunio, quando si verifichi l'interruzione forzata dell'attività professionale per un periodo pari o superiore a 30 giorni.

2. L'indennità di malattia può essere erogata, prescindendo dalla durata della degenza, in caso di ricovero dell'iscritto presso strutture ospedaliere pubbliche o private, se convenzionate con il SSN. La prestazione può essere altresì erogata in caso di ricovero fuori del territorio nazionale, se l'intervento risulta comunque

coperto ed autorizzato dal SSN.

3. La prestazione può essere erogata per un massimo di 180 giorni in relazione ad un medesimo evento. In ogni caso non si può usufruire dell'indennità di malattia per più di 180 giorni nel corso dell'anno solare, anche con riferimento ad eventi diversi.

4. I termini di presentazione della domanda, i soggetti beneficiari nonché la documentazione richiesta per l'esame della stessa ed ogni altro aspetto rilevante al fine dell'erogazione della prestazione, sono determinati dal Consiglio di Amministrazione in sede di definizione del bando ai sensi dell'art. 5.

Art. 3, comma 1, lettera d):

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'erogazione, nei limiti dei fondi disponibili, di un contributo per le spese funebri sostenute in occasione del decesso di iscritti o pensionati.

2. Il contributo può essere altresì erogato in occasione del decesso del coniuge, del figlio, del genitore o comunque del componente il nucleo familiare di iscritto o pensionato.

3. I termini di presentazione della domanda, i soggetti beneficiari nonché la documentazione richiesta per l'esame della stessa ed ogni altro aspetto rilevante al fine dell'erogazione della prestazione, sono determinati dal Consiglio di Amministrazione in sede di definizione del bando ai sensi dell'art. 5.

Art. 3, comma 1, lettera e):

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'erogazione, nei limiti dei fondi disponibili anno per anno, di trattamenti economici speciali.

2. Possono beneficiare del sussidio gli orfani titolari di pensione ai superstiti, indiretta o di reversibilità, nonché i titolari di pensione di inabilità.

3. L'attribuzione del beneficio avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione, senza necessità di domanda da parte dell'interessato, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla delibera stessa e per i dodici mesi seguenti.

4. Il trattamento economico speciale assicura, unitamente alla prestazione previdenziale in essere, una erogazione complessiva pari ad Euro 1.000,00 lordi su base mensile.

5. La misura del trattamento può essere variata anno per anno dal Consiglio di Amministrazione sulla base dello stanziamento in Bilancio preventivo e della delibera di cui all'art. 2, comma 1.

6. La documentazione richiesta per l'esame del trattamento economico speciale ed ogni altro aspetto rilevante al fine dell'erogazione della prestazione, sono determinati dal Consiglio di Amministrazione in sede di definizione del bando ai sensi dell'art. 5.

Art. 3, comma 1, lettera f):

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, nei limiti dei fondi disponibili anno per anno, l'erogazione di borse di studio riservate agli iscritti all'Ente ed ai figli di iscritti o di pensionati con trattamento a carico di ENPAPI.

2. I termini di presentazione della domanda, i soggetti beneficiari nonché la documentazione richiesta per l'esame della stessa ed ogni altro aspetto rilevante al fine dell'erogazione della prestazione, sono determinati dal Consiglio di Amministrazione in sede di definizione del bando ai sensi dell'art. 5.

Art. 3, comma 1, lettera g):

1. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti dei fondi disponibili anno per anno, al fine di agevolare l'esercizio della libera professione, delibera il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, in misura percentuale sul totale della spesa sostenuta, a favore degli iscritti, nei casi di seguito elencati:

a) accensione di mutui ipotecari – nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, della convenzione allo scopo stipulata con gli Istituti Bancari e del vigente regolamento - finalizzati esclusivamente all'acquisto o alla costruzione, manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, ampliamento e sopraelevazione con eventuale trasformazione delle unità immo-

biliari, nonché la ricostruzione di unità immobiliari, comprese pertinenze accessorie, destinate a studio o ambulatorio professionale ovvero l'acquisto di macchinari, arredi, attrezzature destinati all'esercizio dell'attività professionale;

b) con età inferiore ai 50 anni, che iniziano l'attività autonoma di infermiere e che hanno ottenuto prestiti chirografari finalizzati alle spese di avvio dell'attività libero professionale;

c) che hanno ottenuto prestiti chirografari finalizzati esclusivamente all'acquisto di macchinari, arredi, attrezzature destinati all'esercizio dell'attività professionale, o per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione ordinaria e straordinaria dell'immobile destinato a studio o ambulatorio professionale.

2. I termini di presentazione della domanda, i soggetti beneficiari nonché la documentazione richiesta per l'esame della stessa ed ogni altro aspetto rilevante al fine dell'erogazione della prestazione, saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione in sede di definizione del bando ai sensi dell'art. 5.

Art. 3, comma 1, lettera h):

1. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti dei fondi disponibili anno per anno, delibera il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, in misura percentuale sul totale della spesa sostenuta, a favore degli iscritti, nei casi di accensione di mutui ipotecari – nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e della convenzione allo scopo stipulata con gli Istituti Bancari - finalizzati esclusivamente all'acquisto o alla ristrutturazione della prima casa.

2. I termini di presentazione della domanda, i soggetti beneficiari nonché la documentazione richiesta per l'esame della stessa ed ogni altro aspetto rilevante al fine dell'erogazione della prestazione, saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione in sede di definizione del bando ai sensi dell'art. 5.

Art. 3, comma 1, lettera i):

1. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti dei fondi disponibili

li anno per anno, delibera sussidi a titolo di contributo sulle spese effettivamente sostenute per familiari a carico portatori di handicap o malattie invalidanti.

2. La richiesta del contributo può essere presentata da un componente del nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia.

3. Per spesa effettivamente sostenuta si intende quella al netto di contributi e/o rimborsi ottenuti da altri enti pubblici o entità private.

4. I termini di presentazione della domanda, i soggetti beneficiari nonché la documentazione richiesta per l'esame della stessa ed ogni altro aspetto rilevante al fine dell'erogazione della prestazione, saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione in sede di definizione del bando ai sensi dell'art. 5.

Art. 3, comma 1, lettera j):

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'erogazione, nei limiti dei fondi disponibili, di un contributo a copertura delle spese sostenute per l'impianto di protesi terapeutiche ortopediche, dentarie e oculistiche.

2. I termini di presentazione della domanda, i soggetti beneficiari nonché la documentazione richiesta per l'esame della stessa ed ogni altro aspetto rilevante al fine dell'erogazione della prestazione, saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione in sede di definizione del bando ai sensi dell'art. 5.

Art. 3, comma 1, lettera k):

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'erogazione, nei limiti dei fondi disponibili, di sussidi a titolo di contributo sulle spese effettivamente sostenute per l'assistenza domiciliare prestata in conseguenza di eventi di malattia o infortunio di carattere acuto e temporaneo e di carattere permanente, ivi comprese le patologie di interesse oncologico e da immunodeficienza acquisita che abbiano colpito i soggetti stessi o i componenti il nucleo familiare come risulta dallo stato di famiglia.

2. In caso di impedimento dei soggetti di cui al comma 1, la richiesta dell'assegno può essere presentata da un componente del nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia.

3. Per spesa effettivamente sostenuta si intende quella al netto di contributi e/o rimborsi ottenuti da altri enti pubblici o entità private.

4. I termini di presentazione della domanda, i soggetti beneficiari nonché la documentazione richiesta per l'esame della stessa ed ogni altro aspetto rilevante al fine dell'erogazione della prestazione, saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione in sede di definizione del bando ai sensi dell'art. 5.

Art. 3, comma 1, lettera l):

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'erogazione, nei limiti dei fondi disponibili, di un contributo a copertura delle spese sostenute dall'iscritto o pensionato, o comunque del componente il nucleo familiare di iscritto o pensionato, per l'acquisto di libri di testo scolastici o universitari.

2. I termini di presentazione della domanda, i soggetti beneficiari nonché la documentazione richiesta per l'esame della stessa ed ogni altro aspetto rilevante al fine dell'erogazione della prestazione, saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione in sede di definizione del bando ai sensi dell'art. 5.

Art. 3, comma 1, lettera m):

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'erogazione, nei limiti dei fondi disponibili, di sussidi a copertura delle spese sostenute per rette di asili nido.

2. I termini di presentazione della domanda, i soggetti beneficiari nonché la documentazione richiesta per l'esame della stessa ed ogni altro aspetto rilevante al fine dell'erogazione della prestazione, saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione in sede di definizione del bando ai sensi dell'art. 5.

Art. 3, comma 1, lettera n):

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'erogazione, nei limiti dei fondi disponibili, di un contributo a copertura delle spese sostenute per vacanze studio, campi scuola, soggiorni sportivi o culturali.
2. I termini di presentazione della domanda, i soggetti beneficiari nonché la documentazione richiesta per l'esame della stessa ed ogni altro aspetto rilevante al fine dell'erogazione della prestazione, saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione in sede di definizione del bando ai sensi dell'art. 5.



Via Alessandro Farnese, 3 - 00192 Roma
www.enpapi.it